19652-18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

GIOVANNI CANZIO

- Primo Presidente -

Disciplinare Avvocati – COA – Potere di

conoscere

dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari

irrogate – Esclusione -Fondamento

VINCENZO DI CERBO

- Presidente Sezione -

Ud. 24/10/2017 -

- Presidente Sezione - PU

GIOVANNI AMOROSO

ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere -

R.G.N. 10247/2017

MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Man 1965

ETTORE CIRILLO

- Consigliere -

FN recupes

LUCIA TRIA

- Consigliere -

UMBERTO BERRINO

- Consigliere -

LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10247-2017 proposto da:

ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, \

- ricorrente -



contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 14/02/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Francesco Zompì.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

sentenza del 14/2/2017 il C.N.F. ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dall'avv. Alfredo in relazione alla decisione del C.O.A. di Lecce del 3/2/2016 inammissibilità dell'<<istanza denominata "incidente di esecuzione">>, proposta con riferimento a precedente pronunzia del 10/7/2013 di quest'ultimo di irrogazione della sanzione della cancellazione dall'albo degli Avvocati, non impugnata e pertanto passata in giudicato, ai fini della <<ri>determinazione della sanzione applicata, in termini di minor rigore>>, alla luce della <<vigente normativa introdotta dalla L. n. 247/2012>>.

Avverso la suindicata pronunzia del C.N.F. i propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denunzia <<violazione dell'art. 360, co. 1 n. 1, c.p.c.>>.

Si duole che il C.N.F. abbia erroneamente ritenuto non rientrare <<l'atto impugnato>> in <<alcuna delle categorie>> di

provvedimenti che può emettere in materia disciplinare, giacché <<il provvedimento impugnato si innesca, a pieno titolo, costituendone parte integrante, nella fase esecutiva (disciplinata ... dall'art. 35 del Titolo V del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 Procedimento disciplinare – ai sensi dell'art. 50, co. 5, Legge 31 dicembre, n. 247) del procedimento disciplinare celebratosi innanzi al C.O.A. di Lecce e definito con provvedimento n. 15/13>>, trattandosi di <<Ente ... legittimato, a norma dell'art. 35 del menzionato Regolamento, a dare "esecuzione" a "tutte le sanzioni disciplinari" e, dunque, a conoscere situazioni per così dire "patologiche" che possono verificarsi a seguito del passaggio in giudicato della decisione e che riguardano, per *jus superveniens*, ... la sanzione>>.

Lamenta che -come affermato da Cass., Sez. Un., 24/10/2014, n. 18821- la <<volontà del legislatore di regolamentare situazioni verificatesi a seguito del passaggio in giudicato della decisione e della definitività del provvedimento emesso e di inserirle nell'ambito del c.d. "procedimento disciplinare", rappresentando dunque "materia disciplinare", si desume dalla previsione dell'art. 36 del Titolo VI>>, sicché <<il legislatore ha considerato "materia disciplinare" le situazioni sopravvenute al giudicato, che riguardano "il fatto", disponendo addirittura la riapertura del procedimento>>, non sussistendo <<p>eraticolari ragioni per negare la stessa valenza di "materia disciplinare" a circostanze che riguardano la "sanzione", sopravvenute al giudicato ed introdotte da una legge successiva>>.

Si duole non essersi considerato che, come dalle S.U. del pari sottolineato, <<il nostro ordinamento non ignora ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato, sul cui valore costituzionale prevalgono ... altri valori, ai quali il legislatore assicura un primato. In caso di abolitio criminis, infatti, è prevista la revoca della sentenza di condanna (art. 673 cod. proc. pen.) e ne cessano0 la esecuzione e gli effetti penali (art. 2, comma secondo, cod. pen.). Analoga



previsione è contenuta nello stesso art. 673 cod. proc. pen. per l'ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Altra ipotesi di cedevolezza del giudicato è quella prevista dall'art. 30, comma quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale. L'art. 2, comma terzo, cod. pen. ... statuisce, inoltre, che la pena detentiva inflitta con condanna irrevocabile deve essere convertita immediatamente corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore prevede esclusivamente quest'ultima, regola questa che deroga alla previsione di cui al successivo comma quarto dello stesso articolo, che individua nel giudicato il limite all'operatività della lex mitior. All'ipotesi introdotta dall'art. 14 della legge n. 85 del 2006 può essere accostato, in via analogica, il novum dettato dalla Corte EDU in tema di legalità convenzionale della pena ... in entrambi i casi imprescindibile di l'esigenza porre fine agli effetti dell'esecuzione di una pena contra legem a prevalere sulla tenuta del qiudicato>>.

Lamenta che, come è stato al riguardo dalle S.U. già posto in rilievo, la questione si risolve essenzialmente nell'esigenza di individuare lo <<strumento processuale idoneo a consentire l'intervento correttivo dello stesso giudicato>>, ravvisato proprio nell'<<incidente di esecuzione>>, a conoscere del quale è ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione.

Si duole non essersi considerato che l'<<assimilazione della sanzione disciplinare a quella penale, che ha indotto il superamento del principio del *tempus regit actum* in favore del principio del *favor rei*>>, e <<la incontrovertibile operatività del comma 4 dell'art. 10 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 ... consentono ineluttabilmente, nella fattispecie *de qua*, di mutuare, nella sua

interezza, il principio di diritto e le argomentazioni svolte nella ... sentenza n. 18821 del 2014 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ... giungendo a stabilire, contrariamente a quanto contenuto nella impugnata sentenza, che il provvedimento adottato dal Consiglio territoriale si inserisce, a pieno titolo, nella fase esecutiva ... del procedimento disciplinare celebratosi innanzi al C.O.A. di Lecce ... e rappresenta, dunque, decisione adottata "in materia disciplinare" che promana da un ente ... legittimato, a norma dell'art. 35 del menzionato Regolamento, a dare "esecuzione" a tutte le sanzioni disciplinari">>>.

Lamenta che <<il provvedimento impugnato si inserisce, a pieno titolo, nella fase esecutiva (disciplinata dall'art. 35 del Titolo V del 21 febbraio 2014, 2 Regolamento n. Procedimento disciplinare)>>, e << promana da un Ente ... legittimato, norma del cit. art. 35 del menzionato Regolamento, a dare "esecuzione" a "tutte le sanzioni disciplinari", e, dunque, a conoscere situazioni per così dire "patologiche" che possono verificarsi a seguito del passaggio in giudicato della decisione e della definitività del provvedimento emesso e di inserirle nell'ambito del c.d. "procedimento disciplinare", rappresentando ... "materia disciplinare">>, come <<si desume dalla previsione dell'art. 36 del Titolo VI>>.

Con il 2° (subordinato) motivo denunzia violazione dell'art. 59 L. n. 69 del 2009, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il C.N.F. abbia <<omesso immotivatamente di uniformarsi al proprio nomofilattico orientamento giurisprudenziale ... non tenendo conto della disciplina introdotta dall'art. 59 1° comma della L. 18/06/2009 n. 69 con cui il legislatore ha espressamente esteso il regime della *translatio iudicii* anche ai rapporti tra giudici ordinari e giudici speciali>>, né abbia altrimenti indicato <<il giudice munito di giurisdizione, previa individuazione della natura del provvedimento impugnato>>.

Con il 3° motivo denunzia violazione degli artt. 7, 33, 50 L. n. 33 del 1933, 60 r.d. 22/10/1934, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il C.N.F. abbia ritenuto inammissibile il ricorso per difetto dello *ius postulandi*, laddove <<la inammissibilità del ricorso avverso provvedimenti del Consiglio dell'Ordine territoriale non può essere legata alla carenza di "iscrizione" del ricorrente nel relativo Albo ..., attenendo la stessa alle modalità di presentazione del menzionato ricorso e, specificatamente, alla rappresentanza e difesa del professionista privo dello *ius postulandi* innanzi al giudice della giurisdizione speciale>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, il <<ri>ricorso per incidente di esecuzione 08.01.2016, depositato in data 09.01.2016 -doc. 2>>, le << note integrative 18.01.2016, depositate il 19 succ. -doc. 3->>, le << note integrative 20.01.2016, depositate in pari data -doc. 4->>, le << note integrative 01.02.2016, depositate in pari data -doc. 5->>] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007,

n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va per altro verso posto in rilievo che, come queste Sezioni Unite hanno avuto più volte modo di affermare, le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ed il relativo procedimento, hanno natura *amministrativa*, e non giurisdizionale (v. Cass., Sez. Un., 18/11/2015, n. 23540; Cass., Sez. Un., 22/12/2011, n. 28339).

Orbene, a tale stregua essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti.

Né in contrario può invero invocarsi l'art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 (recante "Esecuzione della decisione disciplinare"), la disciplina ivi dettata attenendo (salva l'ipotesi della sospensione: v. Cass., Sez. Un., 26/9/2017, n. 22358) agli aspetti meramente amministravi dell'esecuzione.

Va al riguardo per altro verso posto in rilievo che il nuovo Codice deontologico (approvato il 31/1/2014, pubblicato il

16/10/2014 ed entrato in vigore il 15/12/2014), pur non prevedendo più la sanzione della cancellazione dall'albo, contempla invero quella della radiazione (art. 30, comma 4).

Il nuovo Codice deontologico disciplina altresì, da un canto, l'istituto della riapertura del procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo (art. 36), a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario (comma 2), con provvedimenti di competenza del C.O.A. che ha emesso la decisione (comma 3). Per altro verso, la possibilità per il professionista radiato, decorsi 5 anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, di chiedere di essere nuovamente iscritto, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 17 L. n. 247 del 2012 (art. 30, comma 5).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi nei suesposti termini, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 24/10/2017

Il Consigliere estensore

/Prėsidente

Il Funzionario Giudiziario

Ric. 2017 n. 10247 sez. SU - ud. 24-10-2017